



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO**

VISTO l'art. 7, comma 3 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs. del 29 giugno 2010, n. 128;

VISTI gli articoli 26 e 28 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs. del 29 giugno 2010, n. 128;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO l'art. 4, comma 5, del D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS e che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere, per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;



CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Marche, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto Tratto Cattolica-Fano realizzazione del nuovo svincolo di Fano nord, ricadente nel territorio del Comune di Fano (PU), presentata dalla Soc. Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede legale in via A. Bergamini n. 50, 00159 Roma, con nota acquisita al prot. DVA-2012-0013727 in data 6 giugno 2012;

PRESO ATTO che l'annuncio relativo alla domanda di valutazione di impatto ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica, per la pubblica consultazione, è avvenuto in data 6 giugno 2012, sui quotidiani "La Repubblica" ed il "Corriere Adriatico";

VISTA la documentazione trasmessa dal soggetto proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale acquisita in data 6 giugno 2012, nonché le integrazioni e chiarimenti pervenuti nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO della pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa per la pubblica consultazione sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Corriere Adriatico" in data 13 aprile 2013;

PRESO ATTO che sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., riportate a pag. 2 del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 1619 del 3 ottobre 2014, che dette osservazioni sono state esaminate e prese in considerazione ai fini dell'espressione del parere stesso;

CONSIDERATO che la Soc. Autostrade per l'Italia S.p.A., con nota prot. 0023988 del 2 dicembre 2013, acquisita al prot. DVA-2013-0028814 del 11 dicembre 2013, ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni pervenute;

PRESO ATTO che il progetto definitivo presentato, riferibile alla tipologia di cui al punto 10) dell'allegato II alla parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., prevede la realizzazione di un nuovo svincolo al km 169+800 dell'autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto e comprende un'area di pedaggio, un parcheggio e gli interventi di collegamento alla viabilità ordinaria;



CONSIDERATO che, con riferimento alle aree della Rete Natura 2000 sono presenti nell'area vasta le seguenti aree delle quali le più prossime all'area di interesse sono, da nord verso sud:

- SIC IT5310008 "Selva di S. Nicola";
- SIC IT5310007 "Litorale della Baia del Re";
- SIC IT5310008 "Corso dell'Arzilla";
- SIC-ZPS IT5310022 "Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce";

PRESO ATTO che è stato redatto lo Studio per la Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357 /1997 e ss.mm.ii. per valutare i possibili effetti del progetto sul SIC IT5310008 "Corso dell'Arzilla" interessato dal progetto;

PRESO ATTO CHE per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) tutelate a livello comunitario, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, con il citato parere n. 1619/2014, ha considerato in merito alla Valutazione di Incidenza:

- [...] è stato redatto uno specifico volume di Studio per la Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. per valutare i possibili effetti del progetto sul sito appartenente alla rete Natura 2000" denominato SIC IT5310008 "Corso dell'Arzilla" interessato dal progetto del Nuovo Svincolo di Fano Nord. L'opera interferisce con il sistema naturale del sito per la realizzazione di una scogliera lungo il corso del torrente Arzilla;
- gli elaborati tecnici e cartografici dello studio di incidenza hanno considerato anche il progetto della Bretella di Collegamento SP3 – SP45 nell'ambito della valutazione di sovrapposizione con altri interventi [...];
- sono stati individuati i seguenti Habitat di interesse comunitario presenti all'interno del sito:
 - Bordure planiziali, montane ed alpine di megaforie idrofile, Codice Natura 2000 6430;
 - *Boschi orientali di quercia bianca, Codice Natura 2000 91AA;
 - *Foreste alluvionali ad *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alnopedion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) Codice Natura 2000 91E0;
 - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*, Codice Natura 2000 92A0;
- come già rilevato nell'ambito dell'analisi della componente ecosistemi, gli interventi di progetto interferiscono con alcuni habitat di interesse comunitario, anche prioritari:
 - 92A0 "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*";



elo

- 91E0* "Foreste alluvionali ad *Alnus glutinosa* e *Fraxinus Excelsior*" (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

ha, quindi, valutato e ritenuto che:

- le analisi effettuate nell'ambito dello studio evidenziano che si tratta di un caso di interferenza con ambiti prioritari individuati all'interno del SIC Corso dell'Arzilla;
- si esclude che l'opera possa essere "importante per la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica" o che possa comportare "conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente"; [...] si ritiene che, ai fini della realizzazione dello svincolo di Fano Nord, non esistono le condizioni di rilevante interesse pubblico affinché l'incidenza sull'habitat prioritario possa essere superata attraverso compensazioni;
- in considerazione della ridotta distanza dall'esistente primo casello di Fano e della realizzazione delle bretelle tangenziali comunali che risolvono già gran parte dei problemi di traffico della città, non si ritiene sostenibile l'esistenza di "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" che possano imporre la realizzazione del secondo casello di Fano, previa compensazione del danno provocato all'habitat Natura 2000 "91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)";
- l'intervento confina con l'habitat prioritario 91A1 * "Boschi orientali di quercia bianca", e lo studio di incidenza effettuato non rileva incidenze su tale habitat. Si ritiene che durante le attività di cantiere tale habitat possa comunque subire impatti significativi, anche se di carattere temporaneo;
- in merito all'intervento compensativo per la sottrazione di habitat prioritari Natura 2000 "91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*", oltre a sottolineare la carenza in termini di chiarezza sul reale riferimento alla compensazione dell'incidenza per la realizzazione della scogliera sulla sponda sinistra del Torrente Arzilla, non si ritiene sostenibile l'esistenza di "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" che possano imporre la realizzazione del secondo casello di Fano, previa compensazione del danno provocato all'habitat, in quanto la ridotta distanza dall'esistente primo casello di Fano e la realizzazione delle bretelle tangenziali comunali che sostituiscono in realtà gli obiettivi della realizzazione del casello ai fini della risoluzione del traffico della città di Fano, rendono non sostenibile la condizione di rilevante interesse pubblico;

ACQUISITO il parere negativo espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. n. 0026978 del 15 ottobre 2013, assunto al prot. DVA-2013-0023665 del 16 ottobre 2013, costituito da n. 14 pagine che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;



de A

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Regione Marche n. 70/VAA del 30 giugno 2014, trasmesso con nota prot. 0497102 del 3 luglio 2014, assunto al prot. DVA-2014-0022170 del 4 luglio 2014, costituito da n. 49 pagine che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere negativo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 1619 del 3 ottobre 2014, assunto al prot. DVA-2014-0033336 del 16 ottobre 2014, costituito da n. 38 pagine che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante, con il quale ha ritenuto e valutato, oltre a quanto sopra richiamato in ordine alla Valutazione di Incidenza, che:

- *nonostante l'ammontare delle integrazioni prodotte nell'ambito dell'istruttoria, sono rimaste irrisolte alcune problematiche basilari che rendono l'opera ambientalmente non sostenibile in quanto generatrice di impatti attualmente non mitigabili;*
- *la realizzazione del nuovo casello, non solo creerebbe un inutile consumo del suolo, peraltro in area importante ai fini dei vincoli paesaggistici come rilevato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ma creerebbe impatti aggiuntivi, per le componenti atmosfera, rumore e vibrazioni e salute pubblica, non mitigati dal progetto; [...] non si ritengono possibili ulteriori alternative progettuali sulla stessa area, oltre a quelle esaminate nell'ambito dell'istruttoria, in grado di evitare tali impatti;*

VISTA la nota prot. n. DVA-2014-0035905 del 4 novembre 2014, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la nota della Soc. Autostrade per l'Italia S.p.A. prot. 0024581 inviata tramite posta elettronica certificata, assunta al prot. DVA-2014-0040593 del 10 dicembre 2014, con cui ha inviato, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le proprie osservazioni;

VISTA la nota del Comune di Fano prot. 76872 del 10 novembre 2014, assunta al prot. DVA-2014-0037141 del 12 novembre 2014.

VISTA la nota della Provincia di Pesaro e Urbino prot. 0073306 del 18 novembre 2014, assunta al prot. DVA-2014-0038206 del 19 novembre 2014;

VISTA la nota dell'Associazione "LUPUS in FABULA" del 22 dicembre 2014, assunta al prot. DVA-2014-0042647 del 30 dicembre 2014;



VISTA la nota della Regione Marche prot. 0085297 del 05 febbraio 2015, inviata per conoscenza alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ed assunta al prot. DVA-2015-0003289 del 05 febbraio 2015;

VISTA la nota prot. DVA-2014-0042248 del 23 dicembre 2014, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha trasmesso quanto pervenuto alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS chiedendo se ritenesse di modificare e/o integrare il parere n. 1619 del 3 ottobre 2014;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 1707 del 6 febbraio 2015, assunto al prot. DVA-2015-0004078 del 13 febbraio 2015, costituito da n. 9 pagine che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante, con il quale ha confermato il precedente parere negativo in quanto "[...] tutte le osservazioni e considerazioni pervenute in riscontro alla nota della DVA predisposta ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/90 non hanno aggiunto elementi nuovi non trattati nell'ambito del parere della Commissione VIA e VAS n. 1619 del 3 ottobre 2014, che conducano alla necessità di una revisione della stima degli impatti valutati nell'ambito di tale parere";

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:

1. parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 0026978 del 15 ottobre 2013, assunto al prot. DVA-2013-0023665 del 16 ottobre;
2. parere della Regione Marche n. 70/VAA del 30 giugno 2014, trasmesso con nota prot. 0497102 del 3 luglio 2014, assunto al prot. DVA-2014-0022170 del 4 luglio 2014;
3. parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 1619 del 3 ottobre 2014, assunto al prot. DVA-2014-0033336 del 16 ottobre 2014;
4. parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 1707 del 6 febbraio 2015, assunto al prot. DVA-2015-0004078 del 13 febbraio 2015;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;



eb
A

DECRETA

giudizio negativo di compatibilità ambientale del progetto Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto Tratto Cattolica-Fano realizzazione nuovo svincolo di Fano nord presentato dalla Soc. Autostrade per l'Italia S.p.A. con sede legale in via A. Bergamini n. 50, 00159 Roma.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla soc. Autostrade per l'Italia S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla Regione Marche.

Sarà cura della Regione Marche comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Autostrade per l'Italia S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A./V.A.S., al parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed al parere della Regione Marche sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

